

COMUNE DI MATERA

GARA RISERVATA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGS. N. 36/2023 INDETTA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA, SUDDIVISA IN SEI LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE

Risposte alle richieste di chiarimento a tutto il 26.09.2025.

N. PROTOCOLLO E DATA	RICHIESTA OPERATORE ECONOMICO	CHIARIMENTO
97814 25.09.2025	del In riferimento alla gara riservata ai sensi dell'art. 61 del D.LGS n. 36/2023 indetta mediante procedura telematica aperta, suddivisa in sei lotti, per l'affidamento del servizio di gestione, cura e manutenzione del verde pubblico comunale, con la presente si richiede se a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara è sufficiente allegare attestazione di servizio rilasciata da parte dell'Ente contraente che ha bandito la gara, trattandosi di un servizio ancora in essere. in attesa di gentile rimando si porgono cordiali saluti (TS: 1408-Ingresso/MT/1 2025-09-25 14:17:20)	Le modalità di comprova del requisito sono specificate dall'art. 6.3 del disciplinare di gara. E' fatta salva la possibilità di comprovare il possesso del requisito mediante qualsiasi ulteriore strumento che consenta di accertare il "buon esito" (esecuzione e regolare pagamento).  Con riferimento all'ipotesi in cui il servizio sia stato svolto presso lo scrivente Comune di Matera, si richiama il disposto di cui all'art. 99, comma 3, del Codice, a norma del quale: <i>"Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi (...) sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione (...)".</i>  In tal caso, sarà sufficiente la mera dichiarazione dei servizi espletati.
98284 26.09.2025	del Per quanto concerne l'avvalimento, è obbligatorio che l'impresa ausiliaria sia una cooperativa? (TS: 1414-Ingresso/MT/1 2025-09-26 10:10:30)	Non è obbligatorio che, in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria sia una cooperativa. Ciò, in quanto la normativa comunitaria e nazionale non prevedono limitazioni in tal senso.  Per la completa disciplina dell'avvalimento, si rimanda all'art. 104 del Codice, con la precisazione che:  - Il contratto di avvalimento è valido se presenta la specificazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'ausiliaria;  - In sede di esecuzione del servizio, la stazione appaltante verifica l'effettivo impiego delle risorse umane e strumentali indicate nel contratto di avvalimento.

Il Responsabile del Procedimento

SACCO NICOLA

